

## Pace e guerra nella Costituzione

di Mario Bertolissi

Il XX secolo – il secolo breve, per dirla con E.J. Hobsbawm – è stato spettatore inerte di due catastrofi senza precedenti: di due conflitti mondiali. Entrambi imprevisi, scatenatisi per una serie di eventi sottovalutati, che hanno imboccato la strada, che conduce alla guerra e a stragi di dimensioni impensate. Entrambi gli eventi hanno portato all'istituzione di Organismi internazionali – la Società delle Nazioni (1920) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite (1945) –, che avrebbero dovuto assicurare la *pace perpetua*: tali e tante erano le atrocità commesse. Tuttavia, né l'uno, né l'altro sono stati in grado di mantenere le promesse, per cui erano stati creati, in quanto non hanno inciso sulle cause dei conflitti, la cui deflagrazione vede protagonisti due fattori: uno soggettivo (l'uomo e le sue inclinazioni alla rapacità) ed uno oggettivo (le ingiustizie).

Non v'è dubbio, in ogni caso, che l'articolo 11 della Costituzione (secondo il quale “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le Organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”) è figlio dell'aspirazione alla pace universale e perpetua, che si traduce in un'espressione ben nota e ripetuta: *mai più!* Alla quale seguono, purtroppo, vicende storico-politiche di segno opposto. Si replicano le guerre, la cui intensità rende del tutto coerente con i fatti l'affermazione dell'uomo comune: la pace è l'intervallo fra due guerre. Tra l'altro, chi non ha memoria della guerra e non ha conquistato la pace tende – come un qualunque erede irresponsabile – a svendere non solo le proprie libertà, ma anche quelle altrui.

Se si legge attentamente l'articolo 11 della Costituzione, ci si rende conto che il suo contenuto non può essere ridotto – come normalmente fanno costituzionalisti e internazionalisti – in due sole, distinte proposizioni: la prima, relativa al ripudio della guerra; la seconda, alle limitazioni della sovranità, che – si dice – fu pensata prospetticamente, avendo di mira l'Europa. In realtà, quel medesimo testo contiene ben altro: ci si preoccupa di assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni; di promuovere e favorire le Organizzazioni internazionali – precisa l'articolo 11 – “rivolte a tale scopo”: vale a dire, alla giustizia e alla pace. Con la conseguenza che gli alinea – le suddivisioni interne a un comma: interne all'unico comma dell'articolo 11 – non sono due, ma quattro. Il primo e il secondo riguardano la guerra (suo ripudio e limitazioni della sovranità); il terzo e il quarto la pace, da propiziare attraverso la giustizia *tout court* e l'azione specifica delle Organizzazioni internazionali.

Fino ad ora, ci si è occupati della *guerra* e di ciò che per essa si intende: offensiva, difensiva, preventiva, per scopi umanitari; e di quali sono le condizioni specifiche – fattuali –, in presenza delle quali si può ritenere che l'azione dello Stato sia conforme a Costituzione. Se il via libera dato dall'Onu e/o dalla Nato sia, in ogni caso, facoltizzante oppure no. Nulla, invece, a proposito della *pace*: tempo, in cui è doveroso occuparsi della guerra. Non, invece, della guerra, quando si è in presenza delle sue più nefaste manifestazioni. Questo era, del resto, un istruttivo suggerimento di Niccolò Machiavelli, secondo il quale “è un difetto diffuso fra gli uomini quello di non prevedere la tempesta finché c'è il bel tempo” (così, in italiano moderno). Tant'è vero, che il disarmo è stato concepito come rimedio di ogni male; ma è in atto il più bieco dei riarmi.

Il fatto è che *l'articolo 11 della Costituzione ha, quale sua specifica ragion d'essere, non tanto la guerra e il suo ripudio, quanto la pace, intesa come deterrente della guerra*. Le conferme sono molteplici. Quel che si è accennato finora, a proposito del pensiero del Costituente. L'esplicito – testuale – riferimento alla pace generata dalla giustizia. Le disposizioni, di cui agli articoli 55-91, dello Statuto delle Nazioni Unite, che hanno ad oggetto – come precisa l'articolo 55 – l'obbligo di “creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le Nazioni (...)”. La pace va cercata e perseguita attraverso azioni positive, tali da rimuovere *ex ante* le cause, che possono determinare le guerre. Ed è chiaro che la *democrazia* e il *costituzionalismo liberale* rappresentano, da questo punto di vista, una *condicio sine qua non*, come ha rilevato Papa Giovanni XXIII nell'enciclica *Pacem in terris* del 1963: che non è, affatto, una dissertazione sulla pace (su una “situazione di non belligeranza”, chiarisce il vocabolario), ma un discorso sulle condizioni, che rendono possibile la pace. È un elaborato di istituzioni di diritto pubblico interno e internazionale, destinato agli “uomini di buona volontà”.

Del resto, non a caso, il corso di cultura 2023, degli ex alunni dell'Antoniano, si intitola *Costruire la pace*. Non è vera pace quella che si insegue per mettere fine a una guerra. La guerra reca con sé odi, recriminazioni, ingiustizie, rancori, destinati a covare sotto la cenere e a riproporsi alla prima occasione. Un esempio per tutti, la guerra serbo-bosniaca (1999), di cui ha scritto, con largo anticipo, nel 1920, Ivo Andrić. Vale la pena di leggere un'invocazione, che il Nobel della letteratura ha scritto a Sarajevo nel 1926:

*Dio dei cieli che regni su di noi e che tutto conosci, per carità, volgi il tuo sguardo su questa montagnosa terra di Bosnia e su di noi che ha partorito e che mangiamo il suo pane. Dacci ciò che giorno e notte, ognuno a suo modo, ti chiediamo: dona la pace ai nostri cuori e l'armonia alle nostre città. Basta con il sangue e con i fuochi di guerra. Del pane della pace abbiamo bisogno!*

Questo, non altro, era l'intento che ha pervaso l'elaborazione dell'articolo 11 della Costituzione, il cui pensiero nascosto era intriso di una assorta malinconia, perché quanti l'hanno deliberato avevano patito l'orrore della guerra e la relativa disperazione.